



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 909

Segretario - Attribuzioni

Il segretario:

- a) procede all'appello nominale dei membri del consiglio all'inizio di ogni seduta;
- b) tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
- c) collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;
- d) trascrive le deliberazioni su apposito registro;
- e) redige il verbale delle riunioni;
- f) da' lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che deve essere comunicato al consiglio;
- g) coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza. In caso di necessità il presidente può chiamare uno o più delegati presenti in aula a esercitare le funzioni di segretario.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-909-segretario-attribuzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it